



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali

OGGETTO: Proroga Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall'art. 4 D.Lgv 119/2011- dip. I. A.– periodo 25/02/2020 - 24/02/2021.

PREMESSO CHE :

-Il dip. I. A. ha fatto pervenire, in data 22/01/2019 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione del congedo straordinario retribuito con decorrenza 04/02/2019 e fino a tutto il 04/04/2019 previsto dall'art. 42 , comma 5 del D. Lgs 151/2001 per assistere la propria madre A. M. S. . , nata a (omissis) il (omissis) , riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato allegato alla richiesta che per motivi di privacy non si allega al presente provvedimento

- Con determina dirigenziale n. 42 del 22/01/2019 l'Amministrazione ha preso atto della richiesta ponendo in aspettativa il dipendente dal 04/02/2019 fino a tutto il 04/04/2019

- In data 03/04/2019 lo stesso , ha inoltrato la richiesta di proroga per ulteriori mesi 2 dal 23/04/2019 fino a tutto il 23/06/2019 , proroga concessa con determina n. 289/2019

- Che in data 11/06/2019 , il dipendente ha richiesto una ulteriore proroga di congedo retribuito per il periodo 24/06/2019 fino a tutto il 24/02/2020 - mesi 8 -periodo concesso con determina n. 535 del 11/06/2019

- che in data 14/02/2020 il dipendente I.A. ha richiesta una ulteriore proroga per il periodo 25/02/2020 fino a tutto il 24/02/2021

PRESO ATTO che

ai sensi del comma 5 bis del novellato art. 42 del d.lgs. n.151/2001 il congedo in argomento può essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile;

CONSIDERATO che:

per quanto attiene le modalità di computo e condizioni di fruibilità vadano osservati i seguenti principi:

1. nell'ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche le giornate festive ricadenti all'interno di esso;
2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie;
3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa.

CONSIDERATO inoltre che il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, che ai sensi del novellato art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n.151/2001, è riferito:

- al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste;
- al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile;

ATTESO che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 *quinquies*, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 *ter* stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;
- la predetta norma stabilisce che "*per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n. 119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53*" e che conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non

sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

- per quanto attiene al trattamento economico, l'articolo 42, comma 5 *ter*, del d.lgs. n.151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura previdenziale del periodo di congedo straordinario, per l'anno 2019 l'Inps ha fissato un importo complessivo massimo annuo di € 48.495,00 per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall'anno 2011, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che il tetto massimo anzi riportato deve essere ripartito tra l'indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale;
- l'indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario;

Tanto premesso e considerato;

VISTA l'istanza di proroga presentata da (omissis) acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 7330/2020 in data 14/02/2020 con la quale chiede ai sensi dell'art. 42, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito di ulteriori mesi 12 a decorrere dal 25/02/2020 e fino a tutto il 24/02/2021 per assistere la propria madre (omissis) in situazione di handicap grave, come si evince dalla copia del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – legge 104/1992 nella seduta del 27/03/2017 rilasciato dalla Commissione medico- Legale dell'INPS di Caserta conservata nel fascicolo personale del dipendente ;

ATTESO che il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
- l'eventuale decesso del soggetto assistito;

Riconosciute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire del congedo straordinario di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

-Viste le circolari INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002 e n. 22 del 28/12/2011 e la circolare INPS n. 6 del 25/01/2019 ;

-Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

1. **Prendere atto** della richiesta di cui alla nota prot. n. 1850/2019 del dip. I.A. , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di ulteriori otto mesi a partire dal 25/02/2020 e fino a tutto il 24/02/2021 di congedo straordinario retribuito per assistere la propria madre affetta da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall'art. 4 D.Lgv 119/2011-

2. Di dare atto che :

a) il congedo straordinario deve intendersi revocato :

- nel caso di decesso della disabile;
- nel caso di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo che sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.

b) Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.

c) L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa da valorizzare successivamente tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge 7/2/1979 n. 29.

d) L'indennità e la contribuzione figurativa spettano , per l'anno 2019, fino a un importo complessivo massimo di euro 48.495,00 annui per il congedo di durata annuale.

e) Il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).

7- **Disporre** la notifica della presente all'interessato.

8- **Trasmettere** la presente all'Ufficio Personale e all'Ufficio Stipendi per i provvedimenti di rispettiva competenza

Il Responsabile
Dott.ssa. Jlenia Bardi

Il Direttore
Dott.ssa Rosa Percuoco